

sterilizzati del periodo 2001-2011 delle aziende sanitarie toscane è autorizzata la spesa di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037, da trasferire annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.820.000,00 annui, si fa fronte per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 04 "Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, pari ad euro 8.820.000,00 annui, a decorrere dal 2022 al 2037, si provvede con legge di bilancio.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con risorse regionali di natura corrente."

Art. 3  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 31 maggio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.05.2019.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 27 maggio 2019, n. 28

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 28 maggio 2019, n. 379

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Vittorio Bugli

**Approvata** in data 28 maggio 2019

**Divenuta** legge regionale 15/2019 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19](#)

LEGGI REGIONALI 31 maggio 2019, n. 27

**Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della l. 145/2018. Modifiche alla l.r. 3/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

#### Capo I

Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Art. 1 - Inserimento del capo II bis nella l.r. 3/2009

Art. 2 - Finalità. Inserimento dell'articolo 10 quater nella l.r. 3/2009

Art. 3 - Decorrenza. Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella l.r. 3/2009

Art. 4 - Base imponibile contributiva. Inserimento dell'articolo 10 sexies nella l.r. 3/2009

Art. 5 - Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione. Inserimento dell'articolo 10 septies nella l.r. 3/2009

Art. 6 - Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione. Inserimento dell'articolo 10 octies nella l.r. 3/2009

Art. 7 - Misura massima dell'assegno vitalizio ride-terminato. Inserimento dell'articolo 10 novies nella l.r. 3/2009

Art. 8 - Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto. Inserimento dell'articolo 10 decies nella l.r. 3/2009

Art. 9 - Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019. Inserimento dell'articolo 10 undecies nella l.r. 3/2009

Art. 10 - Allegati A, B e C. Inserimento dell'articolo 10 duodecies nella l.r. 3/2009

## Capo II

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Art. 11 - Oggetto. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 3/2009

Art. 12 - Indennità di carica. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2009

Art. 13 - Diritto all'assegno vitalizio. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/2009

Art. 14 - Sospensione del diritto all'assegno vitalizio. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/2009

Art. 15 - Decorrenza dell'assegno vitalizio. Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 3/2009

Art. 16 - Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 3/2009

Art. 17 - Obbligo di comunicazione in caso di cumulo. Modifiche all'articolo 23 quater della l.r. 3/2009

Art. 18 - Abrogazioni

Art. 19 - Norma finanziaria

Art. 20 - Entrata in vigore

### ALLEGATI:

ALLEGATO A - Base imponibile contributiva

ALLEGATO B - Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione

ALLEGATO C - Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 dello Statuto;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, l'articolo 1, commi 965 e 966;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (Misure urgenti di crescita economia e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e, in particolare, l'articolo 45, comma 1;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 aprile 2019 ha previsto la rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una regione o di una provincia autonoma, in virtù della quale i provvedimenti normativi di ciascuna regione sono adottati nel rispetto dei parametri e dei criteri ivi indicati. Il documento di indirizzo approvato, ai sensi del punto 2, contestualmente all'Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per il quale le Regioni assumono altresì l'indicazione di procedere all'abrogazione, laddove presente, del divieto di cumulo, rideterminando in tal caso il vitalizio senza l'applicazione delle clausole di salvaguardia, ma esclusivamente con il contributivo secco;

2. Il conseguente documento di indirizzo emanato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 17 aprile 2019;

3. Quanto disposto dall'Intesa e dal collegato atto di indirizzo, emanato contestualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai sensi del punto n. 2 dell'Intesa, per cui occorre procedere alla rideterminazione degli assegni vitalizi con il sistema di calcolo contributivo, applicandolo ai vitalizi in erogazione o sospesi, a quelli in attesa del raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento e non ancora erogati e a quelli ripristinati dal 1° giugno 2019 per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo di cui di cui all'articolo 23 bis della l.r. 3/2009;

4. Per effetto di tale operazione di ricalcolo, il vitalizio, inteso come un trattamento economico collegato ad un'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico, viene quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere. Diversamente dal precedente regime a carattere retributivo, ove il trattamento economico era determinato senza alcuna connessione ai versamenti effettuati, con il nuovo sistema di calcolo il vitalizio è ora rideterminato in base a quanto effettivamente versato nel corso del mandato svolto per cui viene meno ex nunc la ragione del divieto di cumulo sancito dall'articolo 23 bis della l.r. 3/2009;

5. L'abrogazione del divieto di cumulo ha effetti dalla

data del 1° giugno 2019, fermo restando quindi sino al 31 maggio 2019 il divieto di cumulo tra il vitalizio regionale e qualsiasi altro trattamento economico derivante dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris;

6. Che la spesa annua complessiva, comprensiva anche della quota relativa all'abrogazione del divieto di cumulo, per gli assegni vitalizi in erogazione alla data del 1° giugno 2019 ai sensi del punto 1, lettera c), dell'Intesa del 3 aprile 2019 è pari ad euro 5.929.019,64;

7. Che la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il mero metodo contributivo alla stessa data ammonta ad euro 5.466.574,68 tenendo conto che l'assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa previgente;

8. Che per effetto dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 9, la spesa annua complessiva necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ammonta ad euro 5.706.907,56 pari al 4,40 per cento di incremento rispetto al ricalcolo con il sistema contributivo secco e comunque inferiore a quella sostenuta precedentemente al ricalcolo con il metodo contributivo;

9. Che pertanto tale percentuale di incremento del 4,40 per cento è nettamente inferiore alla percentuale massima del 26,00 per cento prevista dal punto c) dell'Intesa del 3 aprile 2019 per la quale "a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino al 26,00 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps non sia inferiore a tale importo; in ogni caso la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente";

10. Per effetto della rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo nulla muta in merito alla natura giuridica dell'istituto quale indennità a carattere differito ed al corrispondente trattamento fiscale attualmente in essere;

Approva la presente legge

#### Capo I

Rideterminazione dei vitalizi regionali.  
Nuove disposizioni della legge regionale  
9 gennaio 2009, n. 3

(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

#### Art. 1

Inserimento del capo II bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo il capo II della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente: "Capo II bis - Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)".

#### Art. 2

Finalità.

Inserimento dell'articolo 10 quater nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 ter della l.r. 3/2009, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 10 quater

Finalità

1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti e quelli ripristinati per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall'intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell'Intesa.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all'assegno vitalizio prima dell'inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;

b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio;

c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l'assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell'articolo 17;

d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell'eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall'articolo 23 bis, abrogato dall'articolo 10 undecies.

3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell'abrogazione del divieto di cumulo si applica l'articolo 10 undecies.”.

Art. 3

Decorrenza.

Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 quater della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 quinquies  
Decorrenza

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 gli importi degli assegni vitalizi diretti ed indiretti maturati sulla base della normativa regionale alla stessa data sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo.

2. L'importo del vitalizio regionale diretto e indiretto, rideterminato con il sistema di calcolo contributivo, non può comunque superare l'importo del vitalizio spettante alla stessa data con il previgente metodo retributivo.”.

Art. 4

Base imponibile contributiva.

Inserimento dell'articolo 10 sexies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 quinquies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 sexies  
Base imponibile contributiva

1. La base imponibile contributiva è determinata secondo quanto riportato nell'allegato A, sulla base dell'indennità di carica lorda stabilita dalla normativa regionale vigente per ogni periodo di riferimento considerato utile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva a carico del consigliere, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

2. La base imponibile determinata ai sensi del comma 1 è incrementata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).”.

Art. 5

Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione.

Inserimento dell'articolo 10 septies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 sexies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 septies  
Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione

1. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla legislazione regionale vigente durante l'espletamento del mandato, ivi compresi i contributi volontari di cui all'articolo 15 e quelli di cui all'articolo 18, commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della Regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere.

2. Nei periodi in cui la legislazione regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo con il metodo contributivo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

3. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.”.

Art. 6

Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione.

Inserimento dell'articolo 10 octies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 septies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 octies  
Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e della Regione Toscana come determinate ai sensi dell'articolo 10 septies. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

2. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

3. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all'anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione

corrispondenti all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.

4. La rideterminazione del vitalizio secondo il metodo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegato B con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

5. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età. Per età anagrafiche superiori a settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano rispettivamente i coefficienti del primo e dell'ultimo periodo disponibile.

6. L'importo del vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4 è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) fino alla data di applicazione della rideterminazione.

7. L'assegno vitalizio diretto spettante si ottiene dividendo per dodici l'importo annuo rivalutato. Nel caso del vitalizio indiretto, all'importo mensile rideterminato si applica la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vitalizio è rivalutato annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La variazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.”.

#### Art. 7

Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato.  
Inserimento dell'articolo 10 novies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 octies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 novies

Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato

1. Dall'entrata in vigore del presente capo la misura dell'assegno vitalizio antecedente alla rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo di cui agli articoli 18 e 27 costituisce l'importo massimo erogabile a seguito della rideterminazione e termine di paragone per la determinazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies.

2. I commi 1, 3 bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 27 sono abrogati.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 continuano ad essere applicati ai fini del comma 1 e dell'articolo 10 septies.”.

#### Art. 8

Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto.

Inserimento dell'articolo 10 decies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 novies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 decies

Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto

1. L'assegno vitalizio diretto ed indiretto ricalcolato con il sistema di calcolo contributivo non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 le aliquote base progressive per scaglioni di importi stabilite nell'allegato C con i rispettivi moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra l'assegno vitalizio precedentemente in godimento e quello ricalcolato con il metodo contributivo.

2. In ogni caso per effetto della rideterminazione del vitalizio diretto ed indiretto con il sistema di calcolo contributivo e con l'applicazione della clausola di cui al comma 1, a ciascun avente diritto deve essere garantito un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps, salvo che l'assegno diretto o indiretto spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 non sia già inferiore a tale soglia.

3. A coloro che beneficiano di un altro trattamento economico derivante dalla avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris, non si applicano le clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, ma è riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.

4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 non si applica nel caso in cui il soggetto eserciti la facoltà di cui all'articolo 11, comma 3, sino al raggiungimento dell'età di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11.”.

#### Art. 9

Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019.  
Inserimento dell'articolo 10 undecies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 decies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 undecies

Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019

1. Dal 1° giugno 2019 l'articolo 23 bis è abrogato.

2. Dal 1° giugno 2019 ai soggetti nei confronti dei quali viene meno il divieto di cumulo per effetto del comma 1, viene riconosciuto il vitalizio regionale come rideterminato con il sistema di calcolo contributivo previsto dagli articoli 10 sexies, 10 septies, 10 octies e 10 novies.

3. Ai vitalizi così rideterminati ai sensi del comma 2 non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies, commi 1 e 2, ma viene riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.

Art. 10

Allegati A, B e C.

Inserimento dell'articolo 10 duodecies nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 undecies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 duodecies

Inserimento degli Allegati A, B e C nella l.r. 3/2009

1. Nella l.r. 3/2009 è inserito l'allegato A (Base imponibile contributiva), l'allegato B (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione), l'allegato C (Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto).”.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  
(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Art. 11

Oggetto.

Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 3/2009

1. L'articolo 1 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il trattamento indennitario, anche differito, i rimborsi spese, l'assegno vitalizio maturato sino alla nona legislatura, l'assicurazione sugli infortuni e l'invalidità permanente anche derivante da malattia e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al presidente e ai componenti della Giunta regionale.”.

Art. 12

Indennità di carica.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2009

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 3/2009, dopo le parole: “e l'indennità”, sono inserite le seguenti: “di carica”.

Art. 13

Diritto all'assegno vitalizio.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il vitalizio viene ricalcolato con il metodo contributivo all'età di erogazione”.

2. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 3/2009 le parole: “fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 bis” sono soppresse.

Art. 14

Sospensione del diritto all'assegno vitalizio.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 3/2009 le parole: “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 quater” sono soppresse.

Art. 15

Decorrenza dell'assegno vitalizio.

Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19  
della l.r. 3/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Con cadenza annuale la competente struttura del Consiglio regionale provvede d'ufficio alla verifica dell'esistenza in vita dell'avente diritto, del suo stato vedovile o dell'assenza della condizione di convivente di fatto, ovvero del permanere degli altri requisiti di legge per i soggetti di cui all'articolo 20.”.

Art. 16

Dichiarazione contestuale alla domanda  
di assegno vitalizio.

Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 3/2009

1. L'articolo 23 ter della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 ter

Dichiarazione contestuale alla  
domanda di assegno vitalizio

1. Al fine dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, al momento della presentazione della relativa domanda, presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai

sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di altri istituti derivanti dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris.

2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.

3. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

4. Con cadenza annuale il settore competente del Consiglio regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 e, in caso di dichiarazione mendace, provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.”.

#### Art. 17

Obbligo di comunicazione in caso di cumulo.  
Modifiche all'articolo 23 quater della l.r. 3/2009

1. La rubrica dell'articolo 23 quater della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “Obbligo di comunicazione in caso di cumulo”.

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 23 quater della l.r. 3/2009 sono abrogati.

#### Art. 18

Abrogazioni

1. Dal 1° giugno 2019 l'articolo 23 quinquies della l.r. 3/2009 è abrogato.

#### Art. 19

Norma finanziaria

1. Le minori spese derivanti dalla rideterminazione dei vitalizi regionali con il sistema di calcolo contributivo sono stimate in euro 64.000,00 per l'anno 2019 ed in euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le maggiori spese derivanti dall'abolizione del divieto di cumulo dei vitalizi sono stimate in euro 484.000,00 per l'anno 2019, in euro 848.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 867.000,00 per l'anno 2021.

3. Agli oneri di cui al comma 2 stimati, al netto dei risparmi di cui al comma 1, in euro 420.000,00 per l'anno 2019, in euro 738.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 757.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali,

generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019/2021.

4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3, a ciascuna annualità del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2019

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 420.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 420.000,00;

anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 738.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 738.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 757.000,00;

- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 757.000,00.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2019.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 31 maggio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.05.2019.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 14 maggio 2019, n. 372

**Proponenti:****Consiglieri** Giani, De Robertis, Mazzeo**Assegnata** alla 1<sup>^</sup> Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 22 maggio 2019**Approvata** in data 28 maggio 2019**Divenuta** legge regionale 17/2019 (atti del Consiglio)

SEGUONO ALLEGATI

## ALLEGATO A -Base Imponibile contributiva

<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE</b>	<b>INDENNITA' PARLAMENTARE EURO</b>	<b>% SU Indennita' parlamentare</b>	<b>INDENNITA' CONSILIARE TOSCANA (dal 2006 calcolata ai sensi c.2 art.4 L.R.3/2009)</b>
01/01/1970	30/06/1970	£ 860.000	€ 444,15	non parametrata	€ 206,58
01/07/1970	31/12/1970	£ 1.052.950	€ 543,80	non parametrata	€ 206,58
01/01/1971	31/12/1971	£ 1.055.386	€ 545,06	non parametrata	€ 206,58
01/01/1972	31/12/1972	£ 1.058.170	€ 546,50	non parametrata	€ 206,58
01/01/1973	31/12/1973	£ 1.061.302	€ 548,12	55,00	€ 301,47
01/01/1974	31/12/1974	£ 1.067.566	€ 551,35	55,00	€ 303,24
01/01/1975	30/06/1975	£ 1.076.266	€ 555,85	55,00	€ 305,72
01/07/1975	31/12/1975	£ 1.085.031	€ 560,37	55,00	€ 308,20
01/01/1976	30/06/1976	£ 1.094.947	€ 565,49	55,00	€ 311,02
01/07/1976	31/12/1976	£ 1.114.686	€ 575,69	60,00	€ 345,41
01/01/1977	31/01/1977	£ 1.157.417	€ 597,76	60,00	€ 358,66
02/02/1977	30/06/1977	£ 1.172.417	€ 605,50	60,00	€ 363,30
01/07/1977	30/09/1977	£ 1.207.174	€ 623,45	60,00	€ 374,07
01/10/1977	31/12/1977	£ 1.377.530	€ 711,43	60,00	€ 426,86
01/01/1978	30/06/1978	£ 1.381.579	€ 713,53	60,00	€ 428,12
01/07/1978	31/12/1978	£ 1.417.770	€ 732,22	60,00	€ 439,33
01/01/1979	30/06/1979	£ 1.761.907	€ 909,95	60,00	€ 545,97
01/07/1979	31/12/1979	£ 1.820.151	€ 940,03	60,00	€ 564,02
01/01/1980	31/01/1980	£ 1.823.103	€ 941,55	60,00	€ 564,93
01/02/1980	30/04/1980	£ 1.839.731	€ 950,14	60,00	€ 570,08
01/05/1980	30/06/1980	£ 1.864.672	€ 963,02	60,00	€ 577,81
01/07/1980	31/07/1980	£ 2.183.630	€ 1.127,75	60,00	€ 676,65
01/08/1980	31/10/1980	£ 2.694.030	€ 1.391,35	60,00	€ 834,81
01/11/1980	30/11/1980	£ 2.717.920	€ 1.403,69	60,00	€ 842,21
01/12/1980	31/12/1980	£ 2.998.572	€ 1.548,63	60,00	€ 929,18
01/01/1981	31/01/1981	£ 3.025.607	€ 1.562,60	60,00	€ 937,56
01/02/1981	30/04/1981	£ 3.027.996	€ 1.563,83	60,00	€ 938,30
01/05/1981	31/07/1981	£ 3.061.442	€ 1.581,10	60,00	€ 948,66
01/08/1981	31/10/1981	£ 3.085.332	€ 1.593,44	60,00	€ 956,06

## ALLEGATO A -Base Imponibile contributiva

dal	al	INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE	INDENNITA' PARLAMENTARE EURO	% SU Indennita' parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE TOSCANA (dal 2006 calcolata ai sensi c.2 art.4 L.R.3/2009)
01/11/1981	30/11/1981	£ 3.106.833	€ 1.604,55	60,00	€ 962,73
01/12/1981	31/12/1981	£ 3.516.491	€ 1.816,12	60,00	€ 1.089,67
01/01/1982	31/01/1982	£ 3.479.080	€ 1.796,79	60,00	€ 1.078,07
01/02/1982	30/04/1982	£ 3.500.581	€ 1.807,90	60,00	€ 1.084,74
01/05/1982	31/07/1982	£ 3.529.249	€ 1.822,70	60,00	€ 1.093,62
01/08/1982	31/10/1982	£ 3.560.306	€ 1.838,74	60,00	€ 1.103,24
01/11/1982	30/11/1982	£ 3.591.363	€ 1.854,78	60,00	€ 1.112,87
01/12/1982	31/12/1982	£ 4.113.304	€ 2.124,34	60,00	€ 1.274,60
01/01/1983	31/01/1983	£ 4.094.364	€ 2.114,56	65,00	€ 1.374,46
01/02/1983	30/04/1983	£ 4.121.564	€ 2.128,61	65,00	€ 1.383,60
01/05/1983	31/07/1983	£ 4.141.964	€ 2.139,15	65,00	€ 1.390,45
01/08/1983	31/10/1983	£ 4.155.564	€ 2.146,17	65,00	€ 1.395,01
01/11/1983	30/11/1983	£ 4.175.964	€ 2.156,71	65,00	€ 1.401,86
01/12/1983	31/12/1983	£ 4.779.505	€ 2.468,41	65,00	€ 1.604,47
01/01/1984	31/01/1984	£ 6.289.788	€ 3.248,40	65,00	€ 2.111,46
01/02/1984	30/04/1984	£ 6.302.205	€ 3.254,82	65,00	€ 2.115,63
01/05/1984	31/07/1984	£ 6.314.622	€ 3.261,23	65,00	€ 2.119,80
01/08/1984	30/10/1984	£ 6.327.039	€ 3.267,64	65,00	€ 2.123,97
01/11/1984	30/11/1984	£ 6.339.456	€ 3.274,06	65,00	€ 2.128,14
01/12/1984	31/12/1984	£ 6.940.156	€ 3.584,29	65,00	€ 2.329,79
01/01/1985	31/01/1985	£ 6.339.456	€ 3.274,06	65,00	€ 2.128,14
01/02/1985	30/04/1985	£ 6.351.872	€ 3.280,47	65,00	€ 2.132,31
01/05/1985	31/07/1985	£ 6.376.706	€ 3.293,29	65,00	€ 2.140,64
01/08/1985	31/10/1985	£ 6.395.331	€ 3.302,91	65,00	€ 2.146,89
01/11/1985	30/11/1985	£ 6.401.540	€ 3.306,12	65,00	€ 2.148,98
01/12/1985	31/12/1985	£ 7.064.324	€ 3.648,42	65,00	€ 2.371,47
01/01/1986	30/04/1986	£ 7.883.548	€ 4.071,51	65,00	€ 2.646,48
01/05/1986	31/10/1986	£ 7.927.447	€ 4.094,18	65,00	€ 2.661,22
01/11/1986	30/11/1986	£ 7.974.913	€ 4.118,70	65,00	€ 2.677,16
01/12/1986	31/12/1986	£ 8.792.219	€ 4.540,80	65,00	€ 2.951,52
01/01/1987	30/04/1987	£ 8.669.115	€ 4.477,22	65,00	€ 2.910,19
01/05/1987	31/10/1987	£ 8.714.993	€ 4.500,92	65,00	€ 2.925,60

## ALLEGATO A -Base Imponibile contributiva

dal	al	INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE	INDENNITA' PARLAMENTARE EURO	% SU Indennita' parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE TOSCANA (dal 2006 calcolata ai sensi c.2 art.4 L.R.3/2009)
01/11/1987	30/11/1987	£ 8.761.128	€ 4.524,74	65,00	€ 2.941,08
01/12/1987	10/12/1987	£ 9.670.447	€ 4.994,37	65,00	€ 3.246,34
11/12/1987	31/12/1987	£ 9.670.447	€ 4.994,37	65,00	€ 3.246,34
01/01/1988	30/04/1988	£ 8.761.128	€ 4.524,74	65,00	€ 2.941,08
01/05/1988	31/10/1988	£ 8.808.780	€ 4.549,36	65,00	€ 2.957,08
01/11/1988	30/11/1988	£ 8.856.901	€ 4.574,21	65,00	€ 2.973,24
01/12/1988	31/12/1988	£ 9.861.993	€ 5.093,29	65,00	€ 3.310,64
01/01/1989	30/04/1989	£ 9.278.408	€ 4.791,90	65,00	€ 3.114,74
01/05/1989	31/10/1989	£ 9.343.686	€ 4.825,61	65,00	€ 3.136,65
01/11/1989	30/11/1989	£ 10.048.088	€ 5.189,40	65,00	€ 3.373,11
01/12/1989	31/12/1989	£ 11.086.485	€ 5.725,69	65,00	€ 3.721,70
01/01/1990	30/04/1990	£ 10.548.201	€ 5.447,69	65,00	€ 3.541,00
01/05/1990	31/10/1990	£ 10.622.990	€ 5.486,32	65,00	€ 3.566,11
01/11/1990	30/11/1990	£ 10.692.368	€ 5.522,15	65,00	€ 3.589,40
01/12/1990	31/12/1990	£ 11.923.332	€ 6.157,89	65,00	€ 4.002,63
01/01/1991	30/04/1991	£ 13.185.233	€ 6.809,60	65,00	€ 4.426,24
01/05/1991	31/10/1991	£ 13.290.743	€ 6.864,10	65,00	€ 4.461,67
01/11/1991	30/11/1991	£ 13.377.887	€ 6.909,10	65,00	€ 4.490,92
01/12/1991	31/12/1991	£ 14.801.505	€ 7.644,34	65,00	€ 4.968,82
01/01/1992	30/11/1992	£ 14.077.985	€ 7.270,67	65,00	€ 4.725,94
01/12/1992	31/12/1992	£ 15.501.603	€ 8.005,91	65,00	€ 5.203,84
01/01/1993	30/06/1993	£ 14.077.985	€ 7.270,67	65,00	€ 4.725,94
01/07/1993	30/11/1993	£ 15.250.322	€ 7.876,13	65,00	€ 5.119,48
01/12/1993	31/12/1993	£ 16.616.995	€ 8.581,96	65,00	€ 5.578,27
01/01/1994	30/11/1994	£ 16.024.883	€ 8.276,16	65,00	€ 5.379,50
01/12/1994	31/12/1994	£ 17.391.556	€ 8.981,99	65,00	€ 5.838,29
01/01/1995	30/04/1995	£ 16.479.141	€ 8.510,77	65,00	€ 5.532,00
01/05/1995	30/11/1995	£ 16.479.141	€ 8.510,77	65,00	€ 5.532,00
01/12/1995	31/12/1995	£ 17.845.814	€ 9.216,59	65,00	€ 5.990,78
01/01/1996	30/11/1996	£ 16.933.399	€ 8.745,37	65,00	€ 5.684,49
01/12/1996	31/12/1996	£ 18.300.072	€ 9.451,20	65,00	€ 6.143,28
01/01/1997	30/11/1997	£ 17.918.724	€ 9.254,25	65,00	€ 6.015,26
01/12/1997	31/12/1997	£ 19.285.397	€ 9.960,08	65,00	€ 6.474,05
01/01/1998	31/12/1998	£ 18.674.170	€ 9.644,40	65,00	€ 6.268,86

## ALLEGATO A -Base Imponibile contributiva

dal	al	INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE	INDENNITA' PARLAMENTARE EURO	% SU Indennita' parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE TOSCANA (dal 2006 calcolata ai sensi c.2 art.4 L.R.3/2009)
01/01/1999	31/12/1999	£ 19.315.728	€ 9.975,74	65,00	€ 6.484,23
01/01/2000	31/12/2000	£ 19.965.710	€ 10.311,43	65,00	€ 6.702,43
01/01/2001	31/12/2001	£ 20.607.808	€ 10.643,04	65,00	€ 6.917,98
01/01/2002	09/08/2002	£ 21.249.905	€ 10.974,66	65,00	€ 7.133,53
10/08/2002	31/12/2002	£ 21.249.905	€ 10.974,66	65,00	€ 7.133,53
01/01/2003	31/12/2003		€ 11.579,73	65,00	€ 7.526,82
01/01/2004	31/12/2004		€ 12.007,03	65,00	€ 7.804,57
01/01/2005	31/12/2005		€ 12.434,32	65,00	€ 8.082,31
01/01/2006	31/12/2006		€ 11.703,64	65,00	€ 8.452,63
01/01/2007	31/12/2007		€ 11.703,64	65,00	€ 8.452,63
01/01/2008	31/12/2008		€ 11.703,64	65,00	€ 8.452,63
01/01/2009	31/12/2009		€ 11.703,64	65,00	€ 8.452,63
01/01/2010	31/12/2010		€ 11.703,64	65,00	€ 8.452,63
01/01/2011	30/09/2011		€ 11.703,64	65,00	€ 8.452,63
01/10/2011	31/12/2011		€ 11.283,28	65,00	€ 8.149,03
L.R.n.3/2009-art.4, c.2"La trattenuta del 17 per cento, di cui al comma 1 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 3, applicata ai sensi dell'art.1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266".					

**ALLEGATO B - Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione****Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale**

<i>età</i>	<b>1976-1985</b>	<b>1986-1995</b>	<b>1996-2009</b>	<b>2010-2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>2016-2018</b>
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

## ALLEGATO C - Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70a (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33	36%	39%	45%	51%

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3](#)

---

---